

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2138

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUEMI, BOSELLI, INTINI, ALBERTINI, CEREMIGNA,
DI GIOIA, GROTTA, PAPPATERRA, VILLETTI**

Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'assistenza ai testimoni e ai giurati

Presentata il 20 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza sottesa al presente provvedimento è chiara, come è evidente l'obiettivo che lo stesso persegue.

In altri termini, in una prospettiva adeguata, rispetto a quelli che sono gli *standard* di trattamento di coloro che sono coinvolti dall'amministrazione della giustizia nei Paesi a consolidata tradizione democratica, la delega punta alla creazione presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica, di una apposita struttura che si curi di chi — pure non essendo parte in causa — ha l'obbligo di intervento nella procedura.

Il riferimento precipuo è ai testimoni e ai giurati.

Ed infatti: se non pare contestabile che i modi, le forme e i tempi di esercizio della giurisdizione siano indicativi di come — in un determinato Stato — è concepito il rapporto tra l'autorità e il cittadino, è parimenti indiscutibile che, ove non si assicurino una partecipazione priva di condizionamenti ambientali di chi è persona informata sui fatti determinanti ai fini della decisione, ovvero è chiamato a contribuire alla formazione della pronuncia giudiziale, ben potrebbe affermarsi che l'esercizio della giurisdizione è viziato sin dalle sue fondamenta.

Orbene, partendo da questa considerazione, e cioè dall'esigenza che chi è chiamato a contribuire al corso della giustizia,

debba farlo in un ambiente non ostile, ma sereno, è opportuno, con un approccio gradualista, l'assunzione da parte del Governo di un preciso impegno.

L'indifferibilità e, quindi, l'urgenza del provvedimento si colgono qualora — senza alcun condizionamento di tipo ideologico — si abbia a mente quanto quotidianamente accade, soprattutto nelle corti minori, ridotte, senza tema di esa-

gerazione, a piazze di mercato, più che a luoghi ove la giustizia è amministrata; si aggiunga, poi, che il bisogno di predisporre misure idonee, affinché il teste o il giurato non patisca alcun condizionamento di sorta dall'ambiente circostante nell'espletamento delle sue funzioni, è tanto più forte in ambito processual-penalistico, dove è in questione la libertà individuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di istituire, presso il Ministero della giustizia, un'Agenzia che si occupi di organizzare e di sorvegliare il funzionamento, presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica, di un servizio di assistenza per coloro che siano coinvolti, non quali parti, nell'amministrazione della giustizia.

ART. 2.

1. Il Governo, nell'emanare i decreti legislativi di cui all'articolo 1, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione presso il Ministero della giustizia dell'Agenzia nazionale per l'assistenza ai testimoni e ai giurati, di seguito denominata « Agenzia »;

b) previsione che dai compiti dell'Agenzia esulino quelli afferenti la predisposizione di qualsivoglia servizio di protezione, per coloro che, per il contributo offerto all'avvio ovvero alla prosecuzione del procedimento, abbiano esposto a pericolo la loro incolumità o quella dei prossimi congiunti;

c) previsione della cura, da parte dell'Agenzia, dell'istituzione, presso ogni capoluogo di distretto di corte di appello, di una sezione distrettuale, nonché della verifica del funzionamento e degli *standard* di trattamento dei testimoni e dei giurati in ciascun distretto;

d) previsione che la verifica di cui alla lettera c) sia compiuta con riferimento alle brevi relazioni che ciascun fruitore del servizio avrà l'obbligo di presentare;

e) previsione che la sezione distrettuale di cui alla lettera c) curi l'istituzione di una sezione per l'assistenza dei testimoni e dei giurati presso ogni ufficio giudiziario del distretto: tribunali, tribunali per minorenni, preture, uffici del giudice di pace;

f) previsione che l'Agenzia e le sezioni locali per l'assistenza ai testimoni e ai giurati siano composte da personale già alle dipendenze del Ministero della giustizia, senza alcun aggravio a carico dell'erario;

g) previsione dell'obbligo per l'Agenzia di predisporre una carta dei diritti dei testimoni e dei giurati;

h) prevedere che le sezioni distrettuali e le sezioni locali dell'Agenzia garantiscano l'effettiva vigenza e, quindi, diano esecuzione ai precetti della carta dei diritti dei testimoni e dei giurati;

i) predisposizione della carta dei diritti dei testimoni e dei giurati che dovrà prevedere, qualora si sia chiamati a testimoniare: 1) il diritto, ove si avanzi una richiesta in tale senso, a prendere visione, precedentemente rispetto all'udienza, dell'aula ove ha a celebrarsi il processo; 2) il diritto al rimborso delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge; 3) il diritto a ricevere, almeno sette giorni prima rispetto alla data dell'udienza, una informativa, che dovrà includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonchè l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, oltreché delle facilitazioni ivi esistenti;

l) la carta dei diritti dei testimoni e dei giurati dovrà prevedere, qualora si sia chiamati come giurati: 1) il diritto di ricevere, almeno cinque settimane prima rispetto alla data dell'udienza, informazione della chiamata quale giurato; l'informazione dovrà indicare in modo analitico le regole di funzionamento della

corte di assise nonché i modi e le forme dell'eventuale astensione; 2) il diritto all'invio, unitamente all'informazione, di un libro esplicativo dei doveri e, correlativamente, dei diritti connessi al ruolo di giurato; 3) il diritto al rimborso delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge; 4) il diritto all'invio, almeno sette giorni prima rispetto alla data dell'udienza, di una informativa, che dovrà includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonché l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, oltre che delle facilitazioni ivi esistenti.

ART. 3.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, è fatto obbligo al Governo di adottare la disciplina attuativa della presente legge.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0018960